



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

**Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
prodotte ai fini del rinnovo del Consiglio camerale per il quinquennio
2025-2030**

(approvato con determinazione segretariale n.187, del 31 marzo 2025)



Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare regola lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese a norma dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori per la partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio I.A.A. di Frosinone-Latina per il quinquennio 2025-2030.

Art. 2 - Organizzazioni imprenditoriali

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, dalle organizzazioni imprenditoriali, si distinguono due tipi controlli:

Controlli puntuali

Sono oggetto di controllo puntuale:

- a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive in conformità alle disposizioni del D.M. n.156/2011 ed alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Frosinone-Latina;
- b) la titolarità e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive;
- c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno 3 (tre) anni prima della pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Frosinone-Latina;
- d) la posizione al Registro delle Imprese di tutte le imprese dichiarate ed elencate nell'allegato "B" di cui al D.M. n.156/2011, al fine di verificare, tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Frosinone-Latina al 31 dicembre 2024, l'appartenenza di ciascuna impresa dichiarata al settore per il quale l'organizzazione concorre (per ciascuna impresa si verifica che almeno un codice ATECO presente in visura sia coerente con il settore economico di appartenenza dichiarato);
- e) la non duplicazione delle imprese all'interno di uno stesso elenco;
- f) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.

Nel caso in cui si riscontrino irregolarità sanabili nelle dichiarazioni, il Segretario Generale, responsabile del procedimento, informa l'organizzazione imprenditoriale interessata al fine di consentire alla medesima, entro il termine perentorio previsto dall'art.5, comma 1, del D.M. n.156/2011 (10 giorni), di provvedere alla regolarizzazione, tenendo conto di quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con note



circolari prot. nn.056939, 98348 e 39517, rispettivamente, del 5 marzo 2012, del 12 giugno 2013 e del 7 marzo 2014.

È facoltà del Segretario Generale, responsabile del procedimento, svolgere ulteriori tipologie di controlli puntuali.

I controlli sono effettuati anche con l'ausilio della Società di informatica del sistema camerale, Infocamere S.c.p.a..

Controlli a campione

I controlli a campione riguardano le imprese elencate nell'allegato "B" di cui al D.M. n.156/2011 e hanno per oggetto:

- l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale al 31 dicembre 2024;
- il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2023-2024.

Il campione oggetto del controllo sarà estratto con i seguenti criteri:

- la numerosità del campione è stabilita nel 5% del totale delle imprese indicate nell'allegato "B" da ciascuna organizzazione imprenditoriale, con un limite massimo di n.100 imprese per ciascun elenco depositato ed un limite minimo di n.10 imprese per ciascun elenco depositato;
- le imprese (individuate dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratte utilizzando un generatore automatico di numeri, quale, ad esempio, quello attualmente presente sul sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna (oppure utilizzando la funzione "CASUALE" presente nei software più comuni per i fogli di calcolo).

Estratto il campione, l'elenco delle imprese estratte sarà trasmesso alle organizzazioni imprenditoriali, con invito a produrre idonea documentazione comprovante quanto dichiarato; la suddetta documentazione deve essere perentoriamente prodotta entro 10 giorni dalla richiesta.

Di norma il controllo viene effettuato presso le sedi della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, salvo richieste motivate per cui il Segretario Generale, responsabile del procedimento, può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione imprenditoriale.

Se a seguito del controllo risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese estratte, la numerosità del campione verrà raddoppiata; qualora anche dal controllo sull'aggiuntivo elenco delle imprese estratte risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle stesse, il controllo verrà esteso alla totalità delle imprese dichiarate.

Oltre ai descritti controlli puntuali ed a campione, saranno svolti **controlli volti a verificare la presenza di imprese dichiarate da più organizzazioni imprenditoriali.**

Nel rispetto del pluralismo associativo, infatti, le imprese possono essere iscritte a più organizzazioni imprenditoriali e dunque essere rappresentate da ciascuna di essa. In tal caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle organizzazioni alle quali sono iscritte, considerandole



con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle organizzazioni stesse (art.12, comma 3, Legge n.580/1993 e s.m.i.). Si richiama, a riguardo, la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n.0372133 del 15 dicembre 2022 che, nella fattispecie, precisa: *“se un’impresa è iscritta a due organizzazioni imprenditoriali va conteggiato con un peso pari a 0,50 (anziché pari ad 1), se è iscritta a tre organizzazioni va conteggiata con un peso pari a 0,33, e così via. In modo analogo si procede a ridurre proporzionalmente anche il peso degli altri parametri stabiliti nel richiamato art.9 (valore aggiunto, occupati, diritto annuale) al fine di elaborare, per ciascun settore, la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri”*.

All’esito di tale verifica, il Segretario Generale, responsabile del procedimento, applica i corrispondenti fattori di riduzione proporzionale agli elenchi interessati prima della trasmissione dei dati al Presidente della Giunta della Regione Lazio, a cui, ai sensi dell’art.9, comma 1, del D.M. n.156/2011, è comunque rimessa la competenza in tema di determinazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell’ambito del settore, in base ai criteri di cui sopra.

Art. 3 - Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, si distinguono due tipi di controlli:

Controlli puntuali

Sono oggetto di controllo puntuale:

- a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive in conformità alle disposizioni del D.M. n.156/2011 ed alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Frosinone-Latina;
- b) la titolarità e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive;
- c) l’operatività dell’organizzazione/associazione nella circoscrizione territoriale da almeno 3 (tre) anni prima della pubblicazione dell’avviso di avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Frosinone-Latina.

Nel caso in cui si riscontrino irregolarità sanabili nelle dichiarazioni, il Segretario Generale, responsabile del procedimento, informa l’organizzazione/associazione interessata al fine di consentire alla medesima, entro il termine perentorio previsto dall’art.5, comma 1, del D.M. n.156/2011 (10 giorni), di provvedere alla regolarizzazione, tenendo conto di quanto precisato dal Ministero dello sviluppo Economico (oggi, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con nota circolare prot. n. 39517, del 7 marzo 2014.

È facoltà del Segretario Generale, responsabile del procedimento, svolgere ulteriori tipologie di controlli puntuali.



Controlli a campione

I controlli a campione riguardano l'elenco dei nominativi elencati nell'allegato "D" di cui al D.M. n.156/2011 ed hanno per oggetto l'iscrizione all'organizzazione/associazione.

Il campione oggetto del controllo sarà estratto con i seguenti criteri:

- la numerosità del campione è stabilita nel 5% del totale degli iscritti indicati nell'allegato "D" da ciascuna organizzazione/associazione, con un limite massimo di n.100 nominativi per ciascun elenco depositato ed un limite minimo di n.10 nominativi per ciascun elenco depositato;
- i nominativi (individuati dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratti utilizzando un generatore automatico di numeri, quale, ad esempio, quello attualmente presente sul sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna (oppure utilizzando la funzione "CASUALE" presente nei software più comuni per i fogli di calcolo).

Estratto il campione, l'elenco dei nominativi estratti sarà trasmesso alle organizzazioni/associazioni, con invito a produrre idonea documentazione comprovante quanto dichiarato; la suddetta documentazione deve essere perentoriamente prodotta entro 10 giorni dalla richiesta.

Di norma il controllo viene effettuato presso le sedi della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, salvo richieste motivate per cui il Segretario Generale, responsabile del procedimento, può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione/associazione.

Se a seguito del controllo risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo dei nominativi estratti, la numerosità del campione verrà raddoppiata; qualora anche dal controllo sull'aggiuntivo elenco dei nominativi estratti risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo degli stessi, il controllo verrà esteso alla totalità dei nominativi dichiarati.

Art. 4 - Controlli in caso di fondato dubbio

Ogni qualvolta il Segretario Generale, responsabile del procedimento, ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'Ente camerale;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'Ente camerale;
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.



Art. 5 - Disposizioni finali e di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in particolare, al D.P.R. n.445/2000.

Si richiamano, altresì, le note in materia del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere noto nel corso dello svolgimento della procedura.